

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DI FORNITURE
BENI, SERVIZI E LAVORI**

Indice

Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione del Regolamento.....	2
Art.2 - Normativa di riferimento e principi generali.....	2
Art. 3 - Limiti d'importo, divieto di frazionamento e liquidazione a favore del contraente.....	4
Art. 4 - Ripartizione delle competenze all'interno della Società.....	5
Art. 5 - Commissione di gara	6
Art. 6 - Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia	7
Art. 7 - Modalità della scelta del contraente	10
Art. 8 - Casi particolari e affidamento di lavori	11
Art. 9 - Poteri di firma	12
Art. 10 - Garanzie.....	13
Art. 11 - Verifica delle prestazioni.....	13
Art. 12 - Rinnovo dei contratti	13
Art. 13 - Subappalto.....	14
Art. 14 - Entrata in vigore	14

Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di forniture dei beni, servizi e lavori specificatamente individuati nello stesso ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs 50/2016 e dalle *Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il presente regolamento si applica agli approvvigionamenti di beni e servizi strumentali al normale funzionamento della Società, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario.

Art. 2 - Normativa di riferimento e principi generali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si attuano nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs 50/2016.

2. Tutti i contratti nonché le procedure finalizzate alla relativa stipulazione devono essere gestite:

- a) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale;
- b) nel rispetto della libera concorrenza;
- c) nel rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, economicità, tempestività e trasparenza;
- d) nel rispetto dei principi e delle disposizioni di tutela dei lavoratori.

3. La Società può stipulare tutte le tipologie di contratto funzionali al perseguimento degli interessi pubblici di cui è portatrice, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative.

4. La Società può definire le clausole dei contratti che meglio soddisfino l'interesse pubblico, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative.

5. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

L'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, dovrà comunque garantire il rispetto:

a) del principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) del principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) del principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) del principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) del principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) del principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

- g) del principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; □
- h) del principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; □
- i) del principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. □

Art. 3 - Limiti d'importo, divieto di frazionamento e liquidazione a favore del contraente.

1. Le procedure per l'acquisizione in economia di forniture di beni, servizi e di lavori sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie, nel rispetto dei principi della massima trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d'acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

2. Gli importi delle forniture di beni e servizi e di affidamento dei lavori non potranno essere frazionati artificialmente allo scopo di ricondurre l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Non configura frazionamento artificioso la suddivisione del lavoro o dell'approvvigionamento che sia giustificata da specifiche ragioni tecniche esplicitate in apposita relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Il calcolo del valore stimato dell'approvvigionamento è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto dell'importo complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto dell'importo mensile moltiplicato per quarantotto.

3. La liquidazione in favore del contraente è subordinata:

- a) alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione, anche mediante verifiche, prove o collaudi;
- b) all'accertamento della insussistenza delle condizioni che giustificano l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
- c) all'accertamento che non sussistano ragioni di credito della Società da portare in compensazione con i crediti del contraente.

Compete al Responsabile Unico del Procedimento attestare le condizioni di cui al precedente punto 3.

Art. 4 - Ripartizione delle competenze all'interno della Società.

Le attività di gestione delle procedure per l'acquisizione in economia di forniture dei beni, servizi e lavori, rientrano nella competenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Per gli acquisti inferiori ad € 40.000,00 il RUP coincide di norma con il Presidente dell'organo Amministrativo.

Per gli acquisti di importo superiore ad € 40.000,00 il RUP è nominato dall'organo Amministrativo della Società. Al Responsabile Unico del Procedimento compete, con l'ausilio operativo degli uffici preposti:

- a) dare attuazione agli indirizzi espressi dall'organo Amministrativo tenendo conto anche del budget dallo stesso approvato;
- b) scegliere la procedura più idonea alla stipulazione del contratto;
- c) scegliere il criterio di aggiudicazione;
- d) predisporre gli atti e la modulistica necessari alla regolamentazione e gestione della procedura di scelta del contraente;
- e) predisporre lo schema di contratto e il disciplinare della procedura;
- f) acquisire la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto;

- g) conservare la copia del contratto in formato cartaceo ed elettronico;
- h) stipulare il contratto per importi da € 1.000,00 a € 40.000,00, se all'uopo autorizzato dall'organo Amministrativo; per importi sotto i 1.000,00 € si intende autorizzato alla stipula;
- i) adottare il provvedimento conclusivo della procedura da trasmettere all'organo Amministrativo e al Direttore Generale della Società;
- j) vigilare sulla corretta applicazione del contratto;
- k) seguire l'accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali;
- l) formulare la eventuale proposta di risoluzione consensuale del contratto nonché l'eventuale proroga o ripetizione;
- m) formulare l'eventuale proposta all'organo Amministrativo della Società di avviare azioni giudiziarie a tutela dei diritti della Società ovvero di resistere in giudizio;
- n) formulare la eventuale proposta all'organo Amministrativo della Società di risoluzione stragiudiziale di eventuali controversie insorte sulla interpretazione o applicazione di clausole contrattuali.

Art. 5 - Commissione di gara.

1. Qualora lo si ritenga necessario ai fini della gestione della procedura di scelta del contraente, può essere nominata una commissione di gara costituita da un numero dispari di componenti. La formalizzazione della nomina dei commissari, su conforme proposta del RUP, è effettuata dall'organo Amministrativo.

2. La scelta dei membri della commissione e del suo Presidente è effettuata di norma tra il personale della Società ovvero tra soggetti terzi con spiccate e comprovate competenze tecniche e professionali. In quest'ultimo caso l'organo Amministrativo stabilisce anche il compenso dei membri esterni che non può eccedere € 3.000,00 ciascuno.

3. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, non possono partecipare alla Commissione di gara coloro che:

- a) si trovino o possano trovarsi in conflitto di interessi con la Società;
- b) non possano garantire imparzialità nei confronti dei concorrenti;

4. Compete alla commissione di gara:

- a) accertare che ciascun concorrente soddisfi le condizioni di ammissibilità alla procedura;
- b) individuare i soggetti da invitare a presentare un'offerta;
- c) verificare l'ammissibilità delle offerte;
- d) valutare le offerte;
- e) verificare l'eventuale anomalia delle offerte;
- f) predisporre la graduatoria dei concorrenti.

5. La commissione documenta la propria attività redigendo apposito verbale. Le decisioni della commissione sono assunte all'unanimità o a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 6 - Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia.

1. Gli acquisti in economia di beni, servizi, lavori disciplinati dal presente Regolamento, possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

- in amministrazione diretta: le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Società, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento. Per i lavori assunti in amministrazione diretta la spesa complessiva non può essere superiore a 40.000,00 euro al netto degli oneri del personale coinvolto.
- affidamento diretto: le acquisizioni sono effettuate affidandole direttamente ad un operatore economico nei limiti di importo sotto indicati.
- Confronto competitivo: le acquisizioni sono effettuate mediante affidamento a soggetti esterni scelti dal Responsabile del procedimento secondo le modalità sotto indicate.

2. Amministrazione Diretta.

Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori che rientrano nelle tipologie indicate nell'articolo 8 anche se per la loro definizione ed esecuzione si renda necessario redigere specifici elaborati grafici e/o prestazionali.

Il Responsabile del Procedimento:

- a) provvede all'esecuzione dell'intervento mediante materiali, mezzi e attrezzature della Società e/o appositamente noleggiate e maestranze della Società e/o appositamente assunte;
- b) provvede a controllare che l'intervento sia eseguito a regola d'arte;
- c) controlla che le fatture dei relativi fornitori siano conformi agli ordini di acquisto.

3. Affidamento Diretto

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà ricorrere all'affidamento diretto ad un unico fornitore, a seguito della richiesta di minimo due offerte, quando l'importo della spesa sia superiore a € 1.000,00 e non superiore a € 40.000,00. In questo caso, la scelta dell'affidatario viene effettuata dal Responsabile Unico del procedimento sulla base delle offerte pervenute, nel rispetto del principio economicità, efficienza e di rotazione.

Per gli importi di spesa inferiori a € 1.000,00 il RUP può procedere senza previa acquisizione di più offerte.

4. Confronto competitivo

L'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia per importi a partire da € 40.000,00 è eseguita previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.

Gli operatori economici sono invitati per iscritto a presentare offerta mediante lettera d'invito, di norma trasmessa a mezzo PEC.

La lettera d'invito dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;

- c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- d) i termini di pagamento;
- e) i termini e la modalità di consegna;
- f) le eventuali garanzie richieste;
- g) le eventuali penalità;
- h) i casi di grave inadempimento;
- i) l'importo a base della richiesta d'offerta, se prevedibile;
- j) il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito;
- k) la dichiarazione di uniformarsi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;
- l) i termini di presentazione dell'offerta e riferimenti del committente;
- m) il nominativo del responsabile del procedimento.

I punti b), c), d), f), g), h), potranno essere maggiormente dettagliati in un documento allegato alla lettera, denominato Capitolato tecnico/gestionale.

Utiya S.r.l. si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invio e delle successive comunicazioni, mezzi alternativi e quelli di norma impiegati (telefax, posta elettronica etc.)

La migliore offerta, di norma, è selezionata sulle base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, o utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nei seguenti casi:

- a) per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi che un unico soggetto può fornire o eseguire in conformità dei requisiti richiesti (unicità del fornitore);
- b) quando l'acquisizione riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale (proprietari di brevetti);
- c) per la locazione di immobili che presentino caratteristiche di unicità rispetto ai requisiti richiesti;

- d) quando alla acquisizione di beni e servizi si debba provvedere con urgenza, dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero per motivi di sicurezza;
- e) per l'affidamento di incarichi ad esperti esterni per i quali si rimanda all'apposito regolamento adottato da Utilya S.r.l. e pubblicato sul sito della Società.
- f) per l'affidamento al medesimo fornitore di beni, servizi e lavori destinati al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelli acquisiti con precedente contratto, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquisire beni o servizi di natura o caratteristica differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbe difficoltà o incompatibilità tecniche;
- g) per l'acquisizione di beni, servizi e lavori integrativi e/o complementari non previsti dal contratto originario, che si siano resi necessari per circostanze sopravvenute, a condizione che siano affidati allo stesso fornitore e non possono essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento delle forniture e dei servizi e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario, fermo restando che l'importo complessivo non dovrà superare i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Modalità della scelta del contraente.

Gli operatori economici presso cui effettuare gli acquisti sono individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento concorrenza e rotazione tramite il ricorso alternativamente a:

- 1) consultazione di cataloghi del mercato elettronico (MEPA: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di cui all'art. 328, del Regolamento di esecuzione degli appalti. Nel caso di ricorso al MEPA

si possono eseguire acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso:

- Cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a disposizione è la Richiesta Di Offerta R.D.O.
 - Affidamenti diretti - realizzabili mediante Ordine Diretto o RDO con un unico fornitore.
- 2) Attraverso indagini di mercato tra gli operatori di settore. Nel caso di ricorso all'indagine di mercato si possono eseguire acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso:
- Cottimo fiduciario - richiesta di almeno n. 5 preventivi di offerta
 - Affidamenti diretti - richiesta di almeno n. 2 preventivi di offerta (si veda art. 6 punto 3).

Art. 8 - Casi particolari e affidamento di lavori.

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi (previste dall'art. 125 D.Lgs.n. 163/2006 e s. m. e i.):

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o

cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, e comunque ove si rechi irreparabile pregiudizio all'attività svolta dalla Società per conto degli enti locali affidanti.

2. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'affidamento dei lavori, nei limiti del presente Regolamento, nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure aperte o ristrette previste dal Dlgs 163/2006;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- artistico, culturale.

Art. 9 - Poteri di firma.

L'acquisizione in economia di forniture di beni, servizi e lavori si perfezionano con il Contratto o con l'Ordine di Acquisto sottoscritto dall'organo societario competente.

Tali atti devono riportare i medesimi contenuti indicati nella lettera di invito e comunque almeno i seguenti elementi:

- la descrizione dei beni, servizi, lavori, oggetto dell'ordinazione;
- la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA;
- la qualità e le modalità di esecuzione;
- la forma ed i termini di pagamento;
- le eventuali penali per la ritardata o incompleta esecuzione;

- l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.

Art. 10 - Garanzie.

A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi e dei lavori potrà essere richiesta al Fornitore, nei casi d'importo superiore ai 40.000,00 euro, una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva).

Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di Utilya S.r.l..

Art. 11 - Verifica delle prestazioni.

Tutti i servizi, forniture e lavori acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni che saranno indicate nel contratto.

Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti direttamente dal RUP, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità e ne ricorrano i presupposti, da soggetti esterni qualificati per specifica competenza e individuati in base alle leggi vigenti.

Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini stabiliti nell'ambito delle condizioni contrattuali.

Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a € 40.000,00, ferma restando l'approvazione da parte del RUP.

Art. 12 - Rinnovo dei contratti

Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti.

Art. 13 - Subappalto

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte dei beni e servizi o lavori oggetto della fornitura come previsto dall'articolo 1656 c.c., senza l'autorizzazione scritta del Committente.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione dell'organo Amministrativo di Utilya S.r.l..